



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0001997-12/05/2017-SC_MAR-T71-P

Al Sindaco del Comune di
SASSOFELTRIO (PU)
comune.sassofeltrio@cmarche.it

Al Presidente
del Consiglio comunale di
SASSOFELTRIO (PU)
comune.sassofeltrio@cmarche.it

All'Organo di revisione del Comune di
SASSOFELTRIO (PU)
stefano.luciani@odcec.mc.legalmail.it

Oggetto: Comune di Sassofeltrio (PU) – Esame dei piani operativi di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1, c. 611 e ss. Legge 190/2014.

Si trasmette la deliberazione n. **54/2017/VSG** concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria
(dott. Carlo Serra)





CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio dell'11 maggio 2017

« composta dai magistrati:

- Presidente di Sezione Maurizio MIRABELLA – Presidente
- Consigliere Pasquale PRINCIPATO – Componente
- Consigliere Mario GUARANY – Componente relatore
- Primo Referendario Valeria FRANCHI – Componente
- Primo Referendario Marco DI MARCO – Componente

ESAME DEI PIANI OPERATIVI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'

PARTECIPATE EX ART. 1 COMMI 611 E SS. LEGGE N. 190/2014

SASSOFELTRIO (PU)

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l'art. 1 commi 611 e seguenti della legge n. 190/2014 (c.d. Legge di stabilità 2015);

ESAMINATA la documentazione pervenuta e gli elementi emersi in istruttoria nonché quelli acquisiti anche in via officiosa;

VISTE le deliberazioni della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 59/2015/INPR e n. 16/2017/INPR;

VISTA la nota con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Consigliere Mario Guarany;



PREMESSO


Come noto la materia degli organismi partecipati e la relativa disciplina normativa sono state oggetto di plurimi interventi che, in vista di una sistematizzazione del settore, hanno progressivamente inciso sulla capacità giuridica generale degli enti pubblici, per un verso, ponendo significativi limiti alla costituzione di società, all'assunzione ed al mantenimento di partecipazioni e, per altro, prevedendo, a presidio ed a completamento di tali vincoli, specifici obblighi di dismissione e di cessione delle partecipazioni stesse.

Espressione di tale articolato percorso evolutivo – cui risultano sottese ineludibili esigenze di contenimento della spesa e di coordinamento della finanza pubblica – è uno stratificato *corpus* normativo, peraltro non ancora definitivo, nell'ambito del quale di particolare significatività risultano le disposizioni di cui ai commi 611 e ss. della recente legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015).

In questa prospettiva giova evidenziare come, a completamento del processo avviato a partire dalla Legge finanziaria per il 2008 – ed in coerenza con le omologhe previsioni recate dall'art. 1 commi 569 e ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), intervenute a conferire effettività agli obblighi di dismissione delle partecipazioni incompatibili con le finalità istituzionali dell'Ente previsti dalla legge n. 244/2007 – la richiamata legge di stabilità 2015 abbia, anche alla luce delle direttrici di intervento fissate nel c.d. piano Cottarelli, previsto un peculiare percorso di razionalizzazione informato a criteri operativi stabiliti *ex lege* e da attuarsi secondo uno specifico cronoprogramma.

A tal fine, il comma 611 della legge n. 190/2014, testualmente dispone che: "*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*



e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni*".

In questa prospettiva, il successivo comma 612, dell'articolo unico della Legge di stabilità 2015 assegna alla competenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei presidenti delle province, dei sindaci e degli altri organi di vertice delle amministrazioni evocate al precedente comma 611, *"la definizione e l'approvazione, entro il 31 marzo 2015, di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute"* recante *"le modalità e i tempi di attuazione nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire"*.

La stessa norma dispone, inoltre, che *"tale piano corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata"* prevedendo, altresì, quale momento di chiusura dell'anzidetto processo di razionalizzazione, che *"entro il 31 marzo 2016, i sindaci predispongano una relazione sui risultati conseguiti"* parimenti *"trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata sul sito internet dell'amministrazione interessata"*.

A presidio dell'assolvimento dei predetti adempimenti afferenti la trasparenza, funzionalmente preordinati a quel controllo sociale già valorizzato dal piano del Commissario straordinario per la *spending review*, è, peraltro, precisato che la pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 talché, a mente dell'art. 46 dello stesso provvedimento normativo, l'inadempimento costituisce *"elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è, comunque, valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili"*.

Alla stregua di tale quadro dispositivo, la Sezione, ha ritenuto di proseguire, nell'ambito della programmazione 2017, il monitoraggio, già in corso dal 2015, sui piani adottati dagli Enti della Regione Marche al fine di pervenire alla ricostruzione di un quadro complessivo volto a verificare il compiuto assolvimento degli obblighi di legge, le modalità con cui è stato dato corso al predetto adempimento ed individuare eventuali profili critici da segnalare, in ragione alla natura collaborativa del controllo, al prudente apprezzamento degli enti interessati.

Sul punto è stato, invero, evidenziato che la trasmissione dei piani operativi, disposta dalla legge, non adempie a sole finalità di trasparenza (e di deterrenza) ma è funzionale allo svolgimento delle verifiche di competenza della Corte (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 24/SEZAUT/2015/FRG) e che detti controlli, come testimonia la clausola di salvaguardia relativa alle disposizioni di cui all'art. 3, commi 27 e ss., L.F. 2008, partecipano della stessa natura di quelli relativi alle partecipazioni societarie di cui all'art. 3, commi 27 e ss., L.F. 2008 già intestati alle Sezioni regionali di controllo (cfr. Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 143/2015/PRSE).



Ne consegue, dunque, un'attività non invasiva delle sfere di autonomia e di discrezionalità delle amministrazioni ma finalizzata "a rappresentare agli organi di governo le anomalie riscontrate sì che gli stessi possano responsabilmente indirizzare gli organi gestionali promuovendo, eventualmente, misure correttive nell'interesse dell'ente amministrato e della comunità di riferimento" (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 424/2015/VSG).

Tali verifiche, di natura meramente estrinseca, hanno avuto particolare riguardo alla completezza degli atti assunti ed alla conformità degli stessi ai criteri fissati dai parametri normativi di riferimento come dianzi richiamati.


Acquisita la citata relazione sui risultati conseguiti specifici controlli sono stati svolti in ordine allo stato di attuazione delle determinazioni assunte dall'ente in relazione al proprio portafoglio delle partecipazioni ed agli esiti dei programmati processi di razionalizzazione.

Sotto tale profilo non appare superfluo segnalare come il recente Testo Unico in materia di società partecipate – peraltro non immediatamente inciso dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 18, della legge delega n. 124/2015, resa dalla Corte costituzionale giusta sentenza n. 251/2016 (cfr. punto 9 della richiamata decisione) – preveda, in tema di razionalizzazione delle partecipazioni, nuovi e stringenti adempimenti a carico degli enti locali. Rilevano, a tal riguardo, le disposizioni di cui al citato d.lgs. 175/2016 recanti disposizioni in tema di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (cfr. art. 20), operativa a partire dal 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, nonché di revisione straordinaria delle stesse (cfr. art. 24) cui, di contro, deve darsi seguito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto e, dunque, entro il 23 marzo 2017 (peraltro, a tale riguardo si segnala che lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico, attualmente in fase di esame, prevede un differimento al 30 giugno 2017).


CONSIDERATO

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento e l'ambito delle verifiche svolte si indica, di seguito, il portafoglio delle partecipazioni in società di capitali (dirette ed indirette) nonché in altri enti strumentali detenute, al termine dell'esercizio 2014, dal Comune di Sassofeltrio, come desunto dalla banca dati S.I.Qu.E.L. della Corte dei conti:

Dirette			Indirette		
Denominazione organismo	Quota partecipazione diretta tra EL e OP 1° livello	Forma Giuridica	Denominazione organismo	Quota partecipazione indiretta tra EL e OP 2° livello	Forma Giuridica
SOCIETA' INTERCOMUNALE DI SERVIZI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	0,05000	Società per azioni			
HERA S.P.A.	0,00001	Società per azioni	TORRICELLI S.R.L.	0,00001	Società a responsabilità limitata
			SOTRIS S.P.A.	0,00001	Società per azioni



			VALDISIEVE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	< 0,00001	Società a responsabilità limitata
			SEI S.P.A.	< 0,00001	Società per azioni
			HERA SOCREM S.R.L.	< 0,00001	Società a responsabilità limitata
			ACEGAS - APS - S.P.A.	< 0,00001	Società per azioni
			SVILUPPO AMBIENTE TOSCANA S.R.L.	< 0,00001	Società a responsabilità limitata
			ACANTHO S.P.A.	< 0,00001	Società per azioni
			PROG.ESTE S.P.A.	< 0,00001	Società per azioni
			HERA LUCE S.R.L.	< 0,00001	
			SET S.P.A.	< 0,00001	Società per azioni
			MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	< 0,00001	Società per azioni
			CALENIA ENERGIA S.P.A.	< 0,00001	Società per azioni
			HERA ENERGIE RINNOVABILI S.P.A.	0,00001	Società per azioni
			AIMAG S.P.A.	< 0,00001	Società per azioni
			MEDEA S.P.A.	0,00001	Società per azioni
			HERAMBIENTE S.P.A.	< 0,00001	Società per azioni
			CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI	< 0,00001	Società consortile
AMIR S.P.A.	0,00080	Società per azioni			
MEGAS.NET S.P.A.	0,00300	Società per azioni			
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	0,00001	Società per azioni	TEAM S.R.L.	< 0,00001	Società a responsabilità limitata
			ACQUAGEST S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	< 0,00001	Società a responsabilità limitata
			HERA COMM MARCHE S.R.L.	< 0,00001	Società a responsabilità limitata
			ADRIATICA ACQUE S.R.L.	< 0,00001	Società a responsabilità limitata
			CONSORZIO MONTEFELTRO ENERGIA IN LIQUIDAZIONE	< 0,00001	Società consortile
			NATURAMBIENTE S.R.L.	0,00001	Società a responsabilità limitata
			MARINA DI PESARO S.R.L.	< 0,00001	Società a responsabilità limitata



			RICICLA S.R.L.	< 0,00001	Società a responsabilità limitata
			NATURA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	< 0,00001	Società a responsabilità limitata
			SOCIETA' INTERCOMUNALE DI SERVIZI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	< 0,00001	Società per azioni
			MMS ECOLOGICA S.R.L.	0,00001	Società a responsabilità limitata

Fonte: SIQUEL

ENTI STRUMENTALI:

Denominazione organismo	Quota partecipazione	Forma Giuridica	Modalità di partecipazione
AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 1 - MARCHE NORD	n.r.	Consorzio	Diretta

Fonte: SIQUEL

Le verifiche della Sezione hanno acclarato che l'approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Sassofeltrio è avvenuta nel rispetto del termine del 31 marzo 2015 stabilito dall'art. 1, comma 612, l. n. 190 del 2014.

Il piano è stato, infatti, approvato dall'Ente con delibera della Giunta Municipale n. 11 del 28 marzo 2015.

Il procedimento seguito non risulta, pertanto, perfettamente coerente con la previsione del comma 612 cit. in quanto la predetta norma pone la competenza in capo all'organo di vertice dell'amministrazione e, quindi, al sindaco.

Deve peraltro essere sottolineato che sui provvedimenti di attuazione del piano (implicanti la cessione di quote di partecipazione o la messa in liquidazione di società partecipate) persiste la competenza del consiglio comunale prevista dall'art. 42, comma 2, lett. e) e g), del d.lgs. n. 267 del 2000 (cfr. Sez. Autonomie, delib. 22 luglio 2015, n. 24, Relazione al Parlamento sugli organismi partecipati dagli enti territoriali, paragrafo 1.3.1 e nota 9 ibid.) che, alla stregua del chiaro disposto dell'art. 1, comma 4 del citato d.lgs., non può ritenersi implicitamente derogata.

Il piano, trasmesso a questa Sezione regionale di controllo in data 11 maggio 2015 ed acquisito agli atti con prot. 1322 in pari data, risulta regolarmente pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente - Enti controllati - Società partecipate".

Dalle verifiche svolte emerge che il documento in parola risulta corredato della relazione tecnica che non reca un quadro analitico e completo delle partecipazioni in essere (altri soci, principali dati economici in un significativo arco temporale, natura della società, numero di amministratori e numero di dipendenti, modalità di esercizio del controllo, modalità di affidamento dei servizi, analisi dei principali fattori di costo, sistema di amministrazione e relativo costo, analisi



comparativa delle diverse opzioni prese in considerazione) per motivare le decisioni contenute nel piano di razionalizzazione.

D'altro canto non può sottacersi come il livello di analiticità della relazione debba necessariamente essere valutato in funzione della quota di partecipazione, non potendosi pretendere che quote di partecipazioni irrisorie possano imporre il medesimo livello di approfondimento tecnico dovuto in caso di partecipazioni significative: ciò nondimeno, anche nel caso di partecipazione minima, l'ente dovrebbe dare atto dell'attività svolta, dei principali indici economici e della motivata scelta di mantenimento o dismissione.

Il Collegio ha verificato che l'adozione della relazione sui risultati conseguiti non è avvenuta nel rispetto del termine del 31 marzo 2016 stabilito dall'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La relazione, infatti, è stata redatta a firma del Sindaco il 22 ottobre 2016, trasmessa a questa Sezione regionale di controllo in pari data ed acquisita agli atti con prot. n. 3384 del 24 ottobre 2016. Dalle verifiche svolte risultano, altresì, adempiuti gli obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente - Enti controllati - Società partecipate".

Infine, da verifiche presso la banca dati "Partecipazioni PA", l'ente risulta inadempiente per la comunicazione dei dati al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativi alle partecipazioni dirette e indirette possedute, sia per 2013 che per il 2014.

Il piano dà atto, con il prospetto che di seguito si riporta, di partecipare al capitale delle seguenti società:

Società	Quota percentuale di ogni partecipazione
MEGAS.NET S.P.A.	0,003 %
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	0,0004 %
AMIR S.P.A.	0,00080 %
HERA S.P.A.	0,00001%

Il piano non prende in considerazione le società partecipate indirettamente per il tramite di MARCHE MULTISERVIZI ed HERA S.p.A., desunte dalla consultazione della banca dati S.I.Qu.E.L., con una quota della partecipazione che è quasi sempre inferiore allo 0,00001.

Il piano di razionalizzazione, inoltre, non prevede l'indicazione, sia pure non necessaria, della partecipazione alla A.A.T.O. n. 1 Marche Nord.

Dalla banca dati SIQuEL risultano in liquidazione le seguenti partecipate indirette:

- ACQUAGEST S.r.l. dal 14/07/2004;
- Consorzio MONTEFELTRO ENERGIA dal 23/11/2010;
- NATURA S.r.l dal 05/08/2010;
- SOCIETA' INTERCOMUNALE DI SERVIZI S.p.A. dal 27/06/2011.



Nella relazione sui risultati conseguiti, l'ente dichiara che le partecipazioni detenute sono quote talmente inconsistenti da non consentire valutazioni in merito alla soppressione o aggregazioni delle società medesime.

Il Collegio, per quanto riguarda l'utilizzo dei criteri previsti dal comma 611, rileva quanto segue.

- Con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. b), il piano non indica la presenza di società composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. Detta valutazione è fondamentale al fine di procedere alla eliminazione delle società che presentino tali caratteristiche, in ottemperanza alla disposizione sopra citata. Sia il piano sia la relazione finale non contengono alcun riferimento a tale eventualità.

Si sottolinea, peraltro, che la prevalenza del numero degli amministratori ai fini della obbligatoria soppressione potrebbe non essere decisiva qualora gli stessi non percepiscano alcun compenso ovvero svolgano anche funzioni operative (cfr. Sezione Lombardia n. 424/2015).

In questa prospettiva va rilevato che, sulla base dei dati – pur incompleti – acquisiti in via officiosa dalla banca dati Si.Qu.EL., risulterebbe la situazione di seguito evidenziata:

Partecipazioni dirette

AMIR SPA

Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2014	di esercizio	SI	Dati non inseriti in banca dati	3
2013	di esercizio	SI	Dati non inseriti in banca dati	3
2012	di esercizio	SI	Dati non inseriti in banca dati	3
2011	di esercizio	NO	5	3

Fonte: SIQUEL

SOCIETA' INTERCOMUNALE DI SERVIZI SPA (IN LIQUIDAZIONE)

Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2014	Dati non inseriti in banca dati			
2013	di esercizio	SI	1	0
2012	di esercizio	NO	8	0
2011	di esercizio	SI	1	0

Fonte: SIQUEL


A.A.T.O. N.1 MARCHE NORD

Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2014	di esercizio	NO	11	6
2013	di esercizio	NO	10	6
2012	di esercizio	NO	11	6
2011	di esercizio	NO	12	6

Fonte: SIQUEL

Partecipazioni indirette

Tramite Marche Multiservizi S.p.A.:



ACQUAGEST S.R.L.

Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2014	Dati non inseriti in banca dati			
2013	di esercizio	SI	1	0
2012	di esercizio	SI	1	0
2011	di esercizio	SI	1	0

Fonte: SIQUEL

NATURA S.R.L.

Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2014	Dati non inseriti in banca dati			
2013	di esercizio	Dati non inseriti in banca dati	Dati non inseriti in banca dati	Dati non inseriti in banca dati
2012	di esercizio	SI	1	0
2011	di esercizio	SI	1	0

Fonte: SIQUEL

CONSORZIO MONTEFELTRO ENERGIA

Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2014	di esercizio	SI	1	0
2013	di esercizio	SI	1	0
2012	di esercizio	NO	5	0
2011	di esercizio	SI	1	0

Fonte: SIQUEL

RICICLA S.R.L.

Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2014	di esercizio	NO	3	3
2013	di esercizio	NO	3	4
2012	di esercizio	NO	4	3
2011	di esercizio	NO	5	3

Fonte: SIQUEL

SOCIETA' INTERCOMUNALE DI SERVIZI S.P.A.


Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2014	Dati non inseriti in banca dati			
2013	di esercizio	SI	1	0
2012	di esercizio	NO	8	0
2011	di esercizio	SI	1	0

Fonte: SIQUEL

MARINA DI PESARO SRL

Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2014	di esercizio	SI	1	0
2013	di esercizio	SI	1	0
2012	di esercizio	SI	1	
2011	di esercizio	SI	1	

Fonte: SIQUEL



TEAM SRL

Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2014	di esercizio	NO	3	9
2013	di esercizio	NO	3	9
2012	di esercizio	SI	Dati non inseriti in banca dati	9
2011	Dati non inseriti in banca dati			

Fonte: SIQUEL

MMS ECOLOGICA SRL

Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2014	di esercizio	NO	3	9
2013	di esercizio	NO	3	12
2012	di esercizio	Dati non inseriti in banca dati	3	12
2011	di esercizio	NO	Dati non inseriti in banca dati	14

Fonte: SIQUEL

Tramite Hera S.p.A.:

VALDISIEVE SOCIETA' CONSORTILE SRL

Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2014	di esercizio	NO	3	0
2013	di esercizio	NO	3	0
2012	di esercizio	NO	3	0
2011	di esercizio	NO	3	0

Fonte: SIQUEL

ACANTHO SPA

Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2014	di esercizio	NO	6	121
2013	di esercizio	NO	6	119
2012	di esercizio	NO	5	117
2011	Dati non inseriti in banca dati			

Fonte: SIQUEL

HERA ENERGIE RINNOVABILI SPA

Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2014	di esercizio	NO	3	0
2013	di esercizio	NO	Dati non inseriti in banca dati	0
2012	Dati non inseriti in banca dati			
2011	Dati non inseriti in banca dati			

Fonte: SIQUEL

HERAMBIENTE SPA

Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2014	di esercizio	NO	8	
2013	di esercizio	Dati non inseriti in banca dati	8	



2012	Dati non inseriti in banca dati			
2011	Dati non inseriti in banca dati			

Fonte: SIQUEL

CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2014	di esercizio	NO	9	4
2013	di esercizio	NO	9	3
2012	di esercizio	NO	9	2
2011	Dati non inseriti in banca dati			

Fonte: SIQUEL

TORRICELLI SRL

Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2014	Dati non inseriti in banca dati			
2013	Dati non inseriti in banca dati			
2012	Dati non inseriti in banca dati			
2011	Dati non inseriti in banca dati			

Fonte: SIQUEL

SOTRIS SPA

Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2014	Dati non inseriti in banca dati			
2013	Dati non inseriti in banca dati			
2012	Dati non inseriti in banca dati			
2011	Dati non inseriti in banca dati			

Fonte: SIQUEL

SEI SPA

Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2014	Dati non inseriti in banca dati			
2013	Dati non inseriti in banca dati			
2012	Dati non inseriti in banca dati			
2011	Dati non inseriti in banca dati			

Fonte: SIQUEL

PROG.ESTE. SPA

Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2014	Dati non inseriti in banca dati			
2013	Dati non inseriti in banca dati			



2012	Dati non inseriti in banca dati			
2011	Dati non inseriti in banca dati			

Fonte: SIQUEL

SVILUPPO AMBIENTE TOSCANA SRL

Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2014	Dati non inseriti in banca dati			
2013	Dati non inseriti in banca dati			
2012	Dati non inseriti in banca dati			
2011	Dati non inseriti in banca dati			

Fonte: SIQUEL

SET SPA

Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2014	Dati non inseriti in banca dati			
2013	Dati non inseriti in banca dati			
2012	Dati non inseriti in banca dati			
2011	Dati non inseriti in banca dati			

Fonte: SIQUEL

CALENIA ENERGIA SPA

Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2014	Dati non inseriti in banca dati			
2013	Dati non inseriti in banca dati			
2012	Dati non inseriti in banca dati			
2011	Dati non inseriti in banca dati			

Fonte: SIQUEL

- Con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. c), L. n. 190/2014, il piano di razionalizzazione non contiene una valutazione esplicita sull'esistenza di società (anche partecipate indirettamente) ed altri enti strumentali (inclusi i consorzi) che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate, così da prendere in considerazione operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni. Dalla descrizione dell'attività risultante dalla banca dati SI.Qu.EL, sembrerebbe esserci un'affinità nell'attività svolta, rispettivamente per il servizio idrico, reti fognarie e gestione rifiuti, per le società: Marche Multiservizi S.p.A, Hera S.p.A., Sotris S.p.A., Herambiente S.p.A., Aimag S.p.A., Naturambiente S.r.l., Acquagest S.r.l., Natura S.r.l., Società Intercomunale di Servizi S.p.A. (queste tre ultime in liquidazione); la fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, per le società: Medea S.p.A., Hera Energie Rinnovabili S.p.A., Calenia Energia



S.p.A., Set S.p.A., Hera Luce S.r.l., Acegas-APS S.p.A.; il servizio commercio all'ingrosso e dettaglio, riparazione autoveicoli e motocicli per le società: RICICLA S.r.l. e Consorzio MONTEFELTRO ENERGIA; attività non strettamente attinenti a fini istituzionali per le società: Amir S.p.A. (affitto di aziende, nel settore immobiliare), Torricelli S.p.A: (studi architettura), Prog. Este. S.p.A. (costruzioni), Sei S.p.A. (studi ingegneria), Hera Socrem S.p.A. (pompe funebri); attività non definita per la società Sviluppo Ambiente Toscana S.r.l.

- Con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. e), la Sezione riscontra, da ultimo, che il piano non offre un'analisi dei costi di funzionamento delle società e delle possibili azioni di contenimento.

Sotto tale profilo, il piano dovrebbe infatti esporre un'analisi delle varie soluzioni economico-finanziarie attuabili, nel rispetto delle norme di coordinamento della finanza pubblica, al fine di una semplificazione del sistema e di una maggiore efficienza dello stesso. Il piano non risulta, dunque, suffragato da elementi sufficienti per consentire al Collegio di svolgere una compiuta valutazione di riscontro in merito all'effettivo rispetto del criterio normativo.

Il Collegio accerta che il piano operativo di razionalizzazione e la relazione sui risultati conseguiti:

- a) non contengono informazioni complete relative a tutte le partecipazioni dirette ed indirette, che, tra l'altro, non risultano inserite nella banca dati Partecipate P.A. del Dipartimento del Tesoro;
- b) non forniscono dati contabili, economici e patrimoniali sia delle partecipazioni dirette che di quelle indirette;
- c) non contengono un'analisi comparativa dei costi e dei propositi di razionalizzazione delle partecipazioni anche attraverso l'applicazione di metodologie e criteri economico-finanziari volti alla minimizzazione dei costi di funzionamento (cfr. Sez Lombardia del. n. 87/2016);
- d) non riportano una completa indicazione in ordine ai costi di funzionamento di tutti i soggetti societari e alle azioni di contenimento della spesa al fine di realizzare il risparmio di costi operativi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Marche

ACCERTA

le sopra descritte irregolarità e lacune del piano operativo di razionalizzazione e della relazione sui risultati conseguiti, approvati ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dal Comune di Sassofeltrio.

SEGNALA

il mancato aggiornamento delle banche dati SI.Qu.EL e "Partecipazioni PA".

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale ed all'Organo di revisione del Comune di Sassofeltrio.



Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito internet della Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona nella Camera di consiglio dell'11 maggio 2017.

Il relatore

Mario Guarany



Il Presidente

Maurizio Mirabella



Depositata in Segreteria in data 12 MAG. 2017

DIRETTORE DELLA SEGRETARIA

Dr. Carlo SERRA

